

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“ DISTRETTO DI FIDENZA ”
VIA BERENINI 151 – 43036 FIDENZA (PARMA)

Determinazione n. 72

02 luglio 2016

OGGETTO: Determinazione a contrarre, per l'affidamento mediante ODA su MEPA di fornitura e posa in opera di addolcitore per acqua potabile da installare presso la CRA “Peracchi” di Fontanellato col sistema dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016. CIG ZA11A7F443

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE

- l'addolcitore per l'acqua di rete installato presso la struttura CRA di Fontanellato, a causa della vetustà, ha subito un guasto la cui riparazione risulterebbe antieconomica e non garantirebbe nel tempo il corretto funzionamento dell'impianto;
- con provvedimento del Responsabile del Procedimento n. 703 del 25.09.2015 il servizio di CASA RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI “LORENZO PERACCHI” con sede in Fontanellato è stato accreditato definitivamente al consorzio Zenit di Parma;
- l'allegato E del contratto di servizio per l'accREDITamento definitivo stipulato fra i Comuni del Distretto, l'AUSL, l'ASP e il Consorzio Zenit il 30.10.2015 disciplina il servizio di manutenzione;
- l'art. 1 prevede in capo ad ASP la manutenzione straordinaria della struttura come definita dal Testo Unico Edilizia/DPR 380/2001 e L.R. 15/2013 per importi superiori € 500,00;
- l'art. 1bis, del medesimo allegato prevede che al momento dell'immissione in possesso della struttura gli incaricati abilitati dalle parti procedono alla redazione di verbale di presa in consegna dei locali, con contestuale verifica dei locali stessi, delle apparecchiature e dei dispositivi, da effettuarsi entro 30 giorni dal subentro del Consorzio;
- l'articolo 1bis, dispone, inoltre, che fino alla data di effettuazione della verifica congiunta, ogni esigenza manutentiva ordinaria e straordinaria, riconducibile alla precedente gestione, non possa essere imputata quale onere al nuovo gestore;
- la formulazione tecnica dell'allegato E non appare di univoca lettura;
- che il consorzio Zenit figura quale soggetto co-gestore della struttura fin dall'anno 2007, in esecuzione di un contratto di full service dapprima, e in regime di accreditamento transitorio congiunto con ASP dal mese di luglio 2011;
- con decorrenza dalla stipula del contratto di accreditamento transitorio e fino alla stipula del contratto di accreditamento definitivo la manutenzione dell'immobile, ivi compreso il suo contenuto era in capo ad ASP, benché il Consorzio assicurasse i servizi socio-sanitari e alberghieri della struttura;
- in data 28.11.2015 si è svolto il sopralluogo congiunto, giusto verbale in atti all'Ufficio Patrimonio, nel quale non sono state evidenziate criticità inerenti l'impianto di addolcimento acque;
- successivamente è pervenuta dal consorzio ZENIT un documento denominato “Relazione stato impianti meccanici ed elettrici centrali tecnologiche datato 21/12/2015, in cui si evidenzia altresì il problema dell'impianto di trattamento acqua;
- alla luce del contratto l'onere inerente la sostituzione dell'addolcitore è oggetto di diatriba fra le parti;

PRESO ATTO che la rottura dell'impianto può compromettere il funzionamento di altri impianti e delle attrezzature e quindi è necessario intervenire;

RITENUTO, nelle more della definizione in merito alla parte su cui gravi il costo inerente l'intervento in oggetto, di procedere alla sostituzione dell'addolcitore al fine di garantire la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature esistenti, riservandosi il diritto di richiedere la restituzione degli oneri sostenuti al Consorzio;

VISTI:

- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare, l'art. 36, comma 2, lett. a);
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTI:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale " *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza* ";

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

VISTO l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, commi:

- 502. *All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Dal 1° luglio 2007,» sono soppresse; b) al primo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «di importo pari o superiore a*

- 1.000 euro e»; c) al secondo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi di importo » sono inserite le seguenti: «pari o superiore a 1.000 euro e»;
- 503. All'articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «per l'acquisto di beni e servizi» sono aggiunte le seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro»;
 - 504. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Ferma restando le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione»;
 - 510: “ Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali ” e rilevato quanto segue in merito:
 - a) gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell'articolo 25 della legge 448/1999 sono:
 1. amministrazioni statali, centrali e periferiche;
 2. istituti e scuole di ogni ordine e grado;
 3. istituzioni educative ed universitarie;
 4. enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
 5. agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
 - b) le ASP, per converso, non sono obbligate ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;
 - c) pertanto, in termini generali, gli enti locali e le ASP (“restanti amministrazioni” di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “ le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] ”;

RILEVATO che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 il ricorso all'affidamento diretto, è motivato in ragione del principio di proporzionalità, di adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e al modesto importo dell'affidamento, nonché dei principi di economicità, efficacia, congruità dell'atto rispetto allo scopo perseguito;

VISTI

- la Legge 07/08/1190 n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- lo Statuto dell'ASP “Distretto di Fidenza”

- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi e di accesso agli impieghi dell'ASP "Distretto di Fidenza";

DATO ATTO che si è proceduto ad una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da tre operatori economici;

PRESO ATTO che l'operatore economico che ha presentato il prezzo più basso risulta essere la ditta Benoldi Gino di Benoldi Fabio impianti idraulici con sede in via Pezzanelli, 3 – 43018 Sissa PARMA P.I. 02382860340;

STABILITO quindi di procedere attraverso il ME.PA. tramite ordine diretto (ODA) all'operatore economico che ha presentato il prezzo più basso, fra quelli interpellati;

VISTO la bozza di Ordine Diretto di Acquisto alla ditta Benoldi Gino di Benoldi Fabio impianti idraulici con sede in via Pezzanelli, 3 – 43018 Sissa PARMA P.I. 02382860340, relativo alla fornitura e posa in opera di un addolcitore e relativo contenitore per la salamoia, che indica un prezzo pari a euro 4.120,00 oltre Iva di legge per un totale pari a euro 5.026,40 iva inclusa;

ATTESO che il prezzo offerto è stato ritenuto congruo dal Responsabile del Procedimento;

EVIDENZIATO che:

- il contratto verrà concluso a mezzo di documento di stipula prodotto dal mercato elettronico;
- si prevede:
 - di porre in essere per la prestazione svolta il solo accertamento della prestazione effettuata;
 - di considerare assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla data del documento di stipula;
 - di considerare assorbito dal medesimo ultimo positivo accertamento di regolare esecuzione l'attestazione di regolare esecuzione;

RILEVATO che in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto all'ANAC il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo;

ATTESO che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG della procedura il cui numero è ZA11A7F443

VISTI la seguente documentazione agli atti dell'azienda:

- DURC dell'impresa affidataria, attestante la regolarità contributiva della ditta individuata quale fornitore;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di procedere alla sostituzione dell'impianto di trattamento acqua installato presso la CRA di Fontanellato, riservandosi il diritto di richiedere la restituzione degli oneri sostenuti al Consorzio;
2. di affidare direttamente, mediante ODA su MEPA, alla ditta Benoldi Gino di Benoldi Fabio impianti idraulici con sede in via Pezzanelli, 3 – 43018 Sissa PARMA P.I. 02382860340, la fornitura e posa in opera in oggetto approvando l'ordine diretto di acquisto richiamato in premessa che prevede l'importo di euro 4.120,00 oltre Iva di legge per un totale pari a euro 5.026,40 iva inclusa;
3. di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro 5.026,40, Iva compresa sarà appostata al conto "Fondo controversie enti e privati" del redigendo Bilancio economico preventivo 2016;

4. di stabilire che
 - il contratto verrà concluso a mezzo di documento di stipula prodotto automaticamente a fine procedura dal sistema del mercato elettronico della pubblica amministrazione ;
 - la fornitura dovrà concludersi entro il 10/07/2016;
 - sarà posta in essere per la prestazione svolta il solo accertamento del funzionamento a prestazione effettuata;
5. di considerare assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla data dell'ordine;
6. di prendere atto che al presente provvedimento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9, del D.lgs 50/2016 per espressa previsione, del successivo comma 10, lett. b);
7. di dare atto che gli oneri derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del contratto in oggetto sono stati valutati pari zero, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008.

Il Dirigente Amministrativo
Orsola Pallavera



PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Il Responsabile dell'Area Patrimonio, in qualità di Responsabile del Procedimento esprime parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 18 comma 5 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Il Responsabile Area Patrimonio
Geom. Paolo Berlucci

